

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

(CRITERI E PROCEDURE)

Articolo 1 – Obiettivo primario

1. L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri definiti dall'art. 4.

Articolo 2 – Procedura di assegnazione

1. L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente scolastico, in base al combinato disposto richiamato dal D. Lgs. 297/1994, dal D. Lgs. 165/1001 e dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, tenendo conto del CCNI Mobilità e dell'applicazione delle condizioni derivanti da altre leggi (es. 104/1992, maternità, *etc.*).
2. La normativa vigente prevede che l'assegnazione delle classi sia preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti.
3. L'atto finale di assegnazione, di competenza esclusiva del Dirigente scolastico, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito.

Articolo 3 – Tempi di assegnazione

1. Le assegnazioni avvengono ad inizio del mese di settembre di ogni anno scolastico entro l'inizio dell'attività didattiche o in seguito come

disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Criteri

1. L'assegnazione dei docenti alle classi avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito illustrati.
 - a. per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari, valutati dal Dirigente Scolastico che è il garante della legittimità e dell'attuazione del PTOF, per cui tale criterio non è vincolante.
 - b. alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con disabilità, in quanto sovente l'insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunno.
 - c. nei limiti del possibile, dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.
 - d. l'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio prioritario, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta formativa. Pertanto, l'anzianità di servizio non è criterio vincolante per il Dirigente scolastico.
 - e. i docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.
 - f. qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata al Dirigente scolastico entro sette giorni dall'inizio delle attività didattico-educative. In ogni caso è assolutamente prioritario l'aspetto pedagogico - didattico rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

Articolo 5 – Fasi delle assegnazioni

1. Per le assegnazioni dei docenti su posto comune della scuola

dell'infanzia e della scuola primaria, valgono i criteri-guida descritti dall'art. 4. In applicazione degli stessi, le fasi di assegnazione contemplano pertanto vari aspetti di rilievo giuridico e socio-relazionale che connotano l'ambito ordinario della vita scolastica, come di seguito richiamati:

- a) continuità didattica; tale continuità non è comunque criterio vincolante si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell'a.s. precedente e/o per conclusione del ciclo o per garantire un migliore funzionamento dell'Istituto o ancora per garantire una migliore gestione interna delle classi.
- b) equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del Team di Classe.
- c) assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.
- d) posizione nella graduatoria d'istituto.
- e) esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado) o dove insegna il coniuge.
- f) in casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientale, che possono essere rilevate da evidenze documentali (es. esposto da parte del personale scolastico e/o dei genitori) il Dirigente scolastico valuterà in base alla situazione contingente, previo riscontro oggettivo.

2. Per le assegnazioni dei docenti su posto comune della scuola secondaria di I grado, valgono i criteri-guida descritti dall'art. 4. In applicazione degli stessi, le fasi di assegnazione contemplano pertanto vari aspetti di rilievo giuridico e socio-relazionale che connotano l'ambito ordinario della vita scolastica, come di seguito richiamati:

- a) continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18h delle singole cattedre; tale continuità non è comunque criterio vincolante si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell'a.s. precedente e/o per conclusione del ciclo o per garantire un migliore funzionamento dell'Istituto o ancora per garantire una migliore gestione interna delle classi.
- b) equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del Consiglio di Classe.
- c) equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del Consiglio di Classe e gli alunni.
- d) equilibrio nella composizione dei Consigli di Classe fra docenti di ruolo e docenti incaricati.
- e) competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti.
- f) posizione nella graduatoria d'istituto.
- g) numero equo di classi per docente.
- h) esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado) o dove insegna il coniuge.
- i) in casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da evidenze documentali (es. esposto da parte del personale scolastico e/o dei genitori) il Dirigente scolastico valuterà in base alla situazione contingente, previo riscontro oggettivo.

3. Per le assegnazioni dei docenti di sostegno agli alunni con disabilità iscritti nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado sono rispettati, per quanto possibile, i criteri-guida

definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi di cui all'art. 4, e precisamente:

- a. favorire la continuità didattica;
- b. valorizzare le qualifiche di specializzazione accertate e documentate e le esperienze professionali pregresse maturate in riferimento a disabilità specifiche;
- c. distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo determinato, in caricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica;
- d. favorire, per quanto possibile, la rotazione tra i team di classe, le equipe pedagogiche e i Consigli di Classe e comunque nel passaggio da un ciclo (cinque o tre anni) all'altro;
- e. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;
- f. in casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da evidenze documentali (es. esposto da parte del personale scolastico e/o dei genitori) il Dirigente scolastico valuterà in base alla situazione contingente, previo riscontro oggettivo.

4. Nell'assegnazione dei docenti di sostegno si terrà conto anche:

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all'alunno con bisogni educativi speciali dall'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto;
- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato in qualità di educatori o per l'assistenza specialistica o di base.

5. Il Dirigente scolastico valuta – con i docenti di sostegno e con l'ausilio del docente esercitante funzione strumentale per l'inclusione – la possibilità di rimodulare le ore previste nella assegnazione dall'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto tenendo conto dell'opportunità – sotto il profilo dell'organizzazione didattica – di seguire due alunni appartenenti allo stesso contesto-classe.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il Regolamento resta in vigore fino a necessità di modifica.
2. Il Regolamento è pubblicato all'Albo online e nel Sito web – Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Istituto Comprensivo "Maria Pia – G. Pascoli" di San Giorgio Jonico (Ta) in ossequio agli obblighi di pubblicità legale e trasparenza.

*Il presente Regolamento è stato approvato
con delibera del Collegio dei Docenti n. ____ del ____
e con delibera del Consiglio di Istituto n. ____ del ____*